



UMG | Università degli Studi
Magna Græcia
di Catanzaro
Dubium sapientiae initium



Ministero della Salute

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



PNR Programma Nazionale
per la Ricerca

Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA PER LA RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DI RICERCA DENOMINATO CAL-HUB.RIA (CALABRIA HUB PER RICERCA INNOVATIVA ED AVANZATA), PIANO OPERATIVO SALUTE (POS) – TRAIETTORIA 4, “BIOTECNOLOGIA, BIOINFORMATICA E SVILUPPO FARMACEUTICO” CODICE PROGETTO: T4-AN-09, CUP: F63C22000530001.

CAPITOLATO TECNICO



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

SOMMARIO:

ARTICOLO 1 - OGGETTO	4
ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE.....	4
ARTICOLO 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E LE RELATIVE TEMPISTICHE	6
ARTICOLO 4 - IMPORTO.....	6
ARTICOLO 5 - DURATA.....	7
ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	7
ARTICOLO 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	8
ARTICOLO 10 - VARIANTI.....	9
ARTICOLO 11 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%.....	9
ARTICOLO 12 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 13 - LA VERIFICA DI CONFORMITA'	10
ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E PENALITA'	10
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE.....	11
ARTICOLO 16 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 17 - PAGAMENTO DELLE FATTURE	13
ARTICOLO 18 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO.....	13
ARTICOLO 19 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP.....	14
ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA	14
ARTICOLO 21 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	15
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	16
ARTICOLO 24 - CLAUSOLA SOCIALE.....	16
ARTICOLO 25 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NE CASO DO PROCEDURA DI	



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

INSOLVENZA O IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO	16
ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE	17
ARTICOLO 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	17
ARTICOLO 28 -CLAUSOLE PARTICOLARI	18
ARTICOLO 29 - NORNATIVA DI RINVIO	18
ARTICOLO 30 - PRIVACY.....	18



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 1

OGGETTO

La procedura è finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza e consulenza tecnica del progetto di ricerca denominato CAL-HUB.RIA (CALabria HUB per Ricerca Innovativa ed Avanzata), Piano Operativo Salute (POS) – Traiettorie 4, “Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico” CODICE PROGETTO: T4-AN-09, CUP: F63C22000530001.

ARTICOLO 2

DESCRIZIONE

Il servizio di assistenza e consulenza tecnica del progetto di ricerca denominato CAL-HUB.RIA (CALabria HUB per Ricerca Innovativa ed Avanzata), Piano Operativo Salute (POS) – Traiettorie 4, “Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico” CODICE PROGETTO: T4-AN-09, CUP: F63C22000530001, dovrà essere articolato nelle seguenti attività generali:

- A. Attività di supporto al soggetto capofila per la rendicontazione del progetto;
- B. Supporto alla Capofila per le attività di coordinamento del partenariato;
- C. Supporto per le attività di pianificazione, monitoraggio ed eventuali rimodulazioni del Progetto.

Nel dettaglio, il servizio di consulenza gestionale dovrà essere così articolato:

A. Attività di supporto al soggetto capofila per la rendicontazione:

- Predisposizione di format per il supporto alla redazione dei rendiconti contabili del soggetto Capofila;
- Predisposizione di format della documentazione giustificativa richiesta per le varie voci di costo (ordini di servizio, co.co.pro, contratti di consulenza, dichiarazioni, ecc.);
- Consulenza in merito alle problematiche relative alle rendicontazioni contabili del soggetto Capofila;
- Consulenza in merito alla metodologia di determinazione dei costi ammissibili e tenuta della documentazione del soggetto Capofila;
- Verifiche sulla correttezza formale della documentazione di rendicontazione predisposta dal soggetto Capofila e sulla completezza della documentazione di spesa prodotta, sulla base di quanto indicato dalla



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

normativa di riferimento;

- Supporto al coordinatore scientifico del Progetto per le attività di integrazione della documentazione tecnica inviata dai partner;
- Supporto al soggetto Capofila per la predisposizione di tabelle riepilogative e/o altri dati di sintesi dei costi del progetto;
- Consulenza in merito a eventuali problematiche inerenti la compilazione e la trasmissione dei dati e dei documenti di rendicontazione che saranno effettuati dal soggetto Capofila tramite le procedure messe a disposizione del Ministero;
- Supporto al soggetto Capofila in presenza di verifiche e/o controlli eseguiti dal Ministero e/o da altri organismi preposti.

B. Supporto al soggetto Capofila per le attività di coordinamento del partenariato:

- Supporto al coordinamento tecnico, attraverso la predisposizione di format utili alla raccolta dei contributi dei partner per le relazioni tecniche da produrre sugli stati di avanzamento del progetto;
- Supporto al coordinamento delle riunioni di carattere amministrativo con i partner di progetto;
- Supporto alla raccolta e catalogazione della documentazione di rendicontazione di pertinenza degli altri partner ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.

C. Supporto per le attività di pianificazione, monitoraggio ed eventuali rimodulazioni del Progetto:

- Supporto per la pianificazione della rendicontazione economica del soggetto Capofila;
- Supporto per il monitoraggio della rendicontazione economica del soggetto Capofila e dei Partners;
- Supporto per la rimodulazione del piano degli investimenti, dei costi e/o delle attività di progetto nell'ipotesi di varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVE TEMPISTICHE

La gestione del servizio si articola nel seguente modo: il servizio, oggetto dell'appalto, dovrà essere prestato per il periodo di tre anni, decorrenti dal verbale di avvio del servizio, con l'eventuale opzione di estendere la durata contrattuale fino ad un ulteriore anno, in base alle esigenze di rendicontazione amministrativa del progetto di ricerca denominato CAL-HUB.RIA (CALabria HUB per Ricerca Innovativa ed Avanzata), Piano Operativo Salute (POS) – Traiettorie 4, “Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico” CODICE PROGETTO: T4-AN-09, CUP: F63C22000530001, nei limiti dell’importo massimo dell’appalto, pari ad € 150.000,00.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione e/o Responsabile Scientifico del Progetto suindicato.

I servizi verranno eseguiti in osservanza dei tempi indicati nei relativi ordini.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della normativa vigente in materia nonché nel rispetto dei regolamenti interni della Stazione Appaltante, così come di volta in volta approvati e pubblicati dai competenti organi accademici.

ARTICOLO 4

IMPORTO

L’importo stimato a base d’asta è di € 150.000,00 oltre iva come per legge per la durata di tre anni.

Trattandosi di prestazione di carattere intellettuale, si dà atto che non sono previsti oneri per interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e determinazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008). Pertanto, l’importo degli oneri per interferenze è pari a zero.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 5

DURATA

L'appalto ha durata di tre anni, decorrenti dal verbale di avvio del servizio con l'eventuale opzione di estendere la durata contrattuale fino ad un ulteriore anno, in base alle esigenze di rendicontazione amministrativa del progetto, nei limiti dell'importo massimo dell'appalto, pari ad € 150.000,00.

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso è subordinato alla presentazione, da parte dell'operatore economico affidatario, della documentazione giustificativa dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizio, oggetto dell'appalto.

I pagamenti saranno effettuati solamente in presenza di DURC regolare e, comunque, dopo che il Direttore dell'Esecuzione avrà accertato la regolare esecuzione del servizio, a seguito del nulla osta del Responsabile Scientifico del Progetto.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e previa presentazione della documentazione giustificativa.

I compensi saranno liquidati entro 30 gg. dalla ricezione della fattura completa della documentazione di cui al punto precedente.

Ai fini del pagamento l'operatore economico affidatario del servizio dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte della Stazione Appaltante. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente servizio avverranno



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all'operatore aggiudicatario. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte della Stazione Appaltante.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 7

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 8

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile scientifico del progetto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 10

VARIANTI

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/ 2023, le varianti rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del servizio e per il perseguimento degli obiettivi dell'appalto.

ARTICOLO 11

VARIAZIONI ENTRO IL 20 %

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante,



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

ARTICOLO 13

LA VERIFICA DI CONFORMITA'

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ARTICOLO 14

INADEMPIMENTI E PENALITA'

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile scientifico del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Responsabile Unico del Progetto, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, a firma del Responsabile Unico del Progetto, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 20 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/ o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, pubblicato sul sito: <https://web.unicz.it/page/normativa-di-ateneo>.
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 16

RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 17

PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: OWQQAD, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento. L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CUP e il codice CIG relativi al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 18

REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 19

NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/ 2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, a mezzo di



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

fidejussione bancaria o polizza assicurativa, una cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 in misura del 5%, dell'importo contrattuale.

Inoltre, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

ARTICOLO 21

SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 22

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ricadendo il servizio oggetto dell'appalto tra quelli aventi natura intellettuale, non si applica la clausola sociale.

ARTICOLO 25

COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/ 2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile. La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Catanzaro.

ARTICOLO 27

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico dell'Università degli Studi di Catanzaro", approvato con D.R. n. e dal "Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro", approvato con D.R. n. 1777 del 22.12.2021, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente della suindicata "Normativa" che si trova pubblicata al seguente indirizzo: <https://web.unicz.it/it/page/normativa-di-ateneo>.



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettorie 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

ARTICOLO 28

CLAUSOLE PARTICOLARI

L'operatore economico affidatario del servizio ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'operatore economico affidatario del servizio ha l'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in argomento e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 29

NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell'Università di Catanzaro.

ARTICOLO 30

PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro", C.F. e P.IVA 97026980793/02157060795, Viale Europa -88100 Catanzaro, T. 09613694001 PEC: protocollo@cert.unicz.it.
- b) Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@unicz.it.
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e



Piano Sviluppo e Coesione Salute (già Piano Operativo Salute)

Traiettoria 4 «Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico»

l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università di Catanzaro implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma -Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/ 679.